

RIVISTA DIOCESANA TORINESE

PERIODICO UFFICIALE
PER GLI ATTI DELL'ARCIVESCOVO E DELLA CURIA

TELEFONI: S. E. il Card. Arcivescovo, N. 47-172 - Curia Arcivescovile, N. 45-234

Ufficio Amministrativo, N. 45-923 - Conto Corr. della Curia, N. 2-14235



ATTI DELLA S. SEDE

Sacra Congregazione Concistoriale

Circa la giurisdizione dell'Ordinario Militare in Italia

La S. Congregazione Concistoriale ha provveduto col seguente Decreto ad emanare opportune norme per coordinare la giurisdizione spirituale dell'Ordinario Militare in Italia con quella degli Ordinari Diocesani.

L'Ordinario militare ed i cappellani militari in Italia godono della giurisdizione spirituale sulle truppe di terra, di mare e di aria, con competenze parrocchiali (Concordato, art. 14). Poichè, però, tale giurisdizione si esercita nel territorio della diocesi, questa S. Congregazione Concistoriale, con l'approvazione di Sua Santità Pio PP. XII, allo scopo di coordinare la giurisdizione medesima con quella degli Ordinari diocesani ed eliminare le eventuali interferenze, ha dichiarato e stabilito quanto segue:

1. — La giurisdizione dell'Ordinario militare e dei cappellani militari in Italia è personale. Essa si estende a tutti i militari di terra, di mare e di aria, ed anche al personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari: sono escluse, invece, le persone civili in qualunque modo appartenenti ai militari o addette all'esercito.

2. — La giurisdizione di cui sopra è cumulativa con quella degli Ordinari diocesani: però nei luoghi destinati ai militari (caserme, aeroporti, arsenali militari, sedi di comandi, scuole militari, ospedali mi-

litari, tribunali e carceri militari ecc., escluse quindi le abitazioni private dei militari fuori di detti luoghi destinati ai militari), ve la esercitano primieramente e principalmente l'Ordinario e i cappellani militari; secondariamente, sempre però **iure proprio**, gli Ordinari diocesani e i parroci locali, nei casi di mancanza o di assenza di detto Ordinario e cappellani militari, e presi, di regola, gli opportuni accordi con l'Ordinario militare, nonchè con le competenti Autorità militari.

3. — Fuori dei luoghi sopra segnalati gli Ordinari diocesani ed i Parroci locali eserciteranno liberamente la loro giurisdizione sui singoli militari, tutte le volte che ne verranno richiesti.

4. — La benedizione degli stessi luoghi, nel Sabato Santo, sarà data dai cappellani militari, salvo il diritto dei parroci locali quando i cappellani mancassero, e salvo gli opportuni accordi di cui all'art. 2.

5. — La benedizione delle navi verrà impartita dall'Ordinario militare quando la cerimonia del varo sarà indetta dall'Autorità militare: che se l'Ordinario militare sarà impedito, questi ne darà avviso all'Ordinario diocesano, il quale la impartirà **iure proprio**. Quando invece detta cerimonia si compirà per iniziativa privata o di altra Autorità non militare, la benedizione rimarrà nelle competenze dell'Ordinario diocesano.

6. — I cappellani militari, quando per l'esercizio delle funzioni inerenti al loro sacro ministero rispetto ai militari, avranno da ufficiare in chiese non proprie o non destinate ad essi abitualmente, si rivolgeranno previamente agli Ordinari diocesani o ai parroci o rettori locali per le opportune intese.

7. — Per ciò che riguarda l'assistenza ai matrimoni, i cappellani militari avranno presente il prescritto del can. 1097 § 2 del **Codice di D. C.**, secondo il quale «**pro regula habeatur ut matrimonium coram sponsae parocho celebretur, nisi iusta causa excuset**», e in caso che essi assistano al rito si atterranno particolarmente, oltre che a tutte le altre disposizioni canoniche, a quelle stabilite nel can. 1103, § 1 e 2.

8. — Gli stessi cappellani militari sono sottoposti, come sacerdoti e **ratione loci**, anche alla vigilanza e disciplina degli Ordinari diocesani, i quali in casi urgenti potranno anche adottare a loro riguardo i provvedimenti canonici che stimeranno del caso, salvo avvertirne subito l'Ordinario militare.

Roma, dalla S. Congregazione Concistoriale, 13 Aprile 1940.

fr. R. C. Card. ROSSI, Segretario.
V. SANTORO, Assessore.

Atti e Comunicati della Curia Arcivescovile

Nomine

VACCA Teol. LUIGI, già Vice Parroco alla Parrocchia della Gran Madre di Dio in Torino, nominato Curato della Parrocchia di S. Giovanni Battista di Can diolo con Decreto Arcivescovile in data 10 u. s. maggio.

Col 1° corrente luglio si è reso vacante il Beneficio Parrocchiale di S. SEBASTIANO MARTIRE in BERTESENNO per la volontaria rinuncia del Rev.mo Sac. ACCASTELLO Don GABRIELE che ne era investito dal 19 aprile 1933.

Trasferimenti di Vicecurati

- D. Arduino Carlo da Balangero a S. Croce, Torino.
- D. Carello Giuseppe da S. Giorgio a S. M. Maddalena di Villafranca.
- D. Chiari Ernesto da Viù a Cavour.
- D. Demaria Luigi da Alpignano a Devesi, Ciriè.
- D. Feyles Giovanni da Coazze a N. S. della Speranza, Torino.
- D. Garetto Francesco da Nole ad Avigliana, S. Maria.
- D. Gribaldi Guido da Bra S. Andrea alla Gran Madre di Dio, Torino.
- D. Grossi Giacomo da Usseglio al SS. Nome di Gesù, Torino.
- D. Pecchio Giacomo da Giaveno a S. Barbara, Torino.
- D. Ponso Giuseppe da Lemie a Pancalieri.
- D. Ruffino Italo da Settimo Tor. alla SS. Annunziata, Torino.
- D. Viale Arturo da Lucento a N. S. del SS. Sacramento, Torino.

Destinazione dei Convittori del secondo anno

- D. Amedeo Benvenuto, Settimo Torinese.
- D. Cavallero Giuseppe, S. Andrea, Savigliano.
- D. Daidola Dario, S. Anna, Torino.
- D. Ferrero Pietro, Alpignano.
- D. Gambino Giacomo, Lucento, Torino.
- D. Giay-Bastè Michele, S. Francesco, Piossasco.
- D. Gullino Antonio, Caramagna Piemonte.
- D. Marengo Costantino, Gassino.
- D. Masnari Felice, S. Maria, Vigone.
- D. Monge Antonio, Fiano.
- D. Nepote-Fus Giuseppe, S. Andrea, Bra.
- D. Peroglio Antonio, Nole Canavese.
- D. Pignatta Giovanni, Cavoretto, Torino.
- D. Rolle Natale, Valperga.

- D. Ronco Luigi, Collegno.
 D. Saroglia Ugo, Castelnuovo D. Bosco.
 D. Viola Luigi, Forno Canavese.

NB. - Tutti i Vicecurati suddetti tanto trasferiti come di prima nomina, debbono passare alla nostra Curia per la conferma o per ritirare il documento delle facoltà per l'esercizio del Santo Ministero nella parrocchia di loro destinazione.

Sacre Ordinazioni

Il 16 giugno a Torino nella Chiesa Metropolitana S. E. il Signor Cardinale Arcivescovo promoveva:

Al Presbiterato:

Fr. MAROCCO GABRIELE - Fr. MICHELETTI ALBERTO - Fr. RAPPELLI STEFANO - Fr. SORBA GIORDANO - Fr. SCALTRINI GIACINTO, tutti professi dell'Ordine dei Frati Predicatori.

Al Diaconato:

Fr. BAZZI PIO - Fr. CRISPI ANDREA - Fr. FONIO MATTEO - Fr. ODETTO EGIDIO - Fr. PICCO VALENTINO - Fr. SMERALDO BENEDETTO, tutti professi dell'Ordine dei Frati Predicatori.

AJARDI ANGELO - ALIBERTI BARTOLOMEO - ARIATTI GIORGIO - ARTUSIO ROMOLO - BARONI EMILIO - BEALESSIO MICHELE - BERTOLETTI FIORINO - BOEM FAUSTO - BRUGNA CIRO - CASETTA GIOVANNI - COCCO LUIGI - COGLIATI RODOLFO - CORREA GONZALO - D'AMICO ROBERTO - DIJKSTRA GIUSEPPE - DIVINA ANGELO - FERNANDEZ BERNARDO - FERNANDEZ ISIDORO - FERRARI RODOLFO - FERRARINO FRANCESCO - GERMANO GUERRINO - GIOFFREDI FEDELE - GEORGI FERDINANDO - GLOMBA GIOVANNI - KISIELIUS GIUSEPPE - MANCARDI GIUSEPPE - MERLO VITTORIO - NAUJOKAS ANTONIO - ORSELLA VINCENZO - PETRAITIS STANISLAO - PILOTTO LUIGI - PRAXUM GIOVANNI - RAVOTTI ETTORE - RICCA GUIDO - RIVA CARLO - SANDRONE GIOVANNI - SARNACCHIOLI LUIGI - SCHIRO MARIO - SINCHETTO UGO - SINISI GENNARO - SRAKA AGOSTINO - SZOKE GIORGIO - TEMPORINI PAOLO - TIBILETTI CARLO - VAN DER STAAL CORNELIO - VASARRI EGISTO - VICO EMILIO - VILLERAGGIA PIETRO - ZABEO UGO - ZARRI NATALE - ZELIAUSKAS GIUSEPPE - ZEMAN TITO - ZMRZLIK LUIGI - ZORKO STEFANO, tutti professi della Pia Società Salesiana.

AGOSTINI BERNARDO - CASADEI FRANCESCO - CECCONI ARTISIO - CI- VILOTTI FEDERICO - COASSIN GIUSEPPE - DALBESIO COSTANZO - GUMIERO GERARDO - LODOVICI MARIO - MOTTA CARLO - PALEARI GIUSEPPE - PA- SQUALETTI OLINDO - PERESSINI OSVALDO - PINOSA ALBINO - SEVERIN ADRIANO - STOFELLA ROSANO, tutti professi dei Missionari della Consolata.

Al Suddiaconato:

BOASSO MICHELE - GREGORIS LUIGI - CASTELLANO ATTILIO - RONCO EZIO - COPPO ANGELO - PICCOLI NATALE - BELOTTI PIETRO - LATINI LUIGI - MORDIGLIA MARIO - MEDRI GUERRINO, tutti professi della Congregazione della Missione.

* * *

Il 23 giugno nella Basilica di Maria Ausiliatrice in Torino S. E. il Signor Cardinale Arcivescovo promoveva:

Al Presbiterato:

AJARDI ANGELO - ALIBERTI BARTOLOMEO - ARIATTI GIORGIO - AR-TUSIO ROMOLO - BARONI EMILIO - BEALESSIO MICHELE - BERTOLETTI FIORINO - BOEM FAUSTO - BRUGNA CIRO - CASETTA GIOVANNI - CASTRO-NOVO GIOVANNI - COCCO LUIGI - COGLIATTI RODOLFO - CORREA GONZALO - D'AMICO ROBERTO - D'ANTONA GIUSEPPE - DI BITONTO VITTORIO - DIJK-STRANG ANGELO - DI NARO ANTONIO - DIVINA ANGELO - FERNANDEZ BERNARDO - FERNANDEZ ISIDORO - FERRARINO FRANCESCO - GERMANO GUERRINO - GIANOLI PRIMO - GIOFFREDI FEDELE - GIORGI FERDINANDO - GLOMBA GIOVANNI - KISIELIUS GIUSEPPE - KUBARA GIUSEPPE - LIOTTA SIL-VESTRO - MANCARDI GIUSEPPE - MARIANI GIUSEPPE - MASSAFRA BENE-DETTO - MERLO VITTORIO - MAUJOKAS ANTONIO - ORSELLA VINCENZO - PALKOVIC FERDINANDO - PERUCCA CESARE - PETRAITIS STANISLAO - PRAXUM GIOVANNI - PILOTO LUIGI - PUGLIESE AGOSTINO - PULLA GIUSEPPE - RAVOTTI ETTORE - RICCA GUIDO - RIVA CARLO - SANDRONE GIOVANNI - SARNACCHIOLI LUIGI - SCHIRO MARIO - SCOPAZZO GIUSEPPE - SINCHETTO UGO - SINISI GENNARO - SPALIVIERO ANTONIO - SPECIGA ALDO - SRAKA AGOSTINO - SZOKE GIORGIO - TEMPORINI PAOLO - TIBILETTI CARLO - VANDER STAAL CORNELIO - VASARRI EGISTO - VICO EMILIO - VILLANI DOMENICO - VILLARAGGIA PIETRO - ZABEO UGO - ZARRI NATALE - ZELIAUSKAS GIUSEPPE - ZEMAN TITO - SMRZLIK LUIGI - ZORKO STEFANO, tutti professi della Pia Società Salesiana;

AGOSTINI BERNARDINO - CASADEI FRANCESCO - CECCONI ARTISIO - CIVILOTTI FEDERICO - COASSIN GIUSEPPE - DALBESIO COSTANZO - GU-MIERO GERARDO - LODOVICI MARIO - MOTTA CARLO - PALEARI GIUSEPPE - PASQUALETTI OLINDO - PERESSINI OSVALDO - PINOSA ALBINO - SEVERIN ADRIANO - STOFELLA ROSANO, tutti professi dei Missionari della Consolata.

Al Diaconato:

RESCHIGG OSCAR, della Diocesi di Castellamare di Stabia;

BOASSO MICHELE - GREGORIS LUIGI - CASTELLANO ATTILIO - RONCO EZIO - COPPO ANGELO - PICCOLI NATALE - BELOTTI PIETRO - LATINI LUIGI - MORDIGLIA MARIO - MEDRI GUERRINO, tutti professi della Congregazione della Missione.

Al Suddiaconato:

MANDELLI LIVIO FELICE, della Diocesi di Castellamare di Stabia;
COLOMBO GIUSEPPE, professo della Congregazione Torinese di S. Giuseppe.

* * *

Il 29 giugno 1940 nella Chiesa Metropolitana di Torino S. Em. il Signor Cardinale Arcivescovo promoveva:

Al Presbiterato:

Fr. BERGANDI RICCARDO - Fr. FINA SAMUELE - Fr. GIOBERGIA AGNELLO, tutti professi dell'Ordine dei Frati Minori;

Sig. BELOTTI PIETRO - BOASSO MICHELE - CASTELLANO ATTILIO - COPPO ANGELO - GREGORIS LUIGI - MEDRI GUERRINO - PICCOLI NATALE - RONCO EZIO, tutti professi della Congregazione della Missione.

Al Diaconato:

COLOMBO GIUSEPPE, professo della Congregazione Torinese di S. Giuseppe.

Al Suddiaconato:

FASANO AGOSTINO, della Archidiocesi di Torino;

Fr. CARIGNANO ANACLETO, professo dell'Ordine dei Frati Minori.

Nel medesimo giorno 29 giugno S. E. Mons. Giuseppe Gionali, Vescovo Titolare di Resaina, per mandato del Signor Cardinale Arcivescovo promoveva al *Presbiterato* nella Chiesa di Sant'Antonio da Padova in Torino, Fr. GREGORIO MAGNINO, professo dell'Ordine dei Frati Minori, che dallo stesso Eccellenissimo Vescovo era stato promosso al Suddiaconato il giorno 16 ed al Diaconato il giorno 23 dello stesso mese.

Necrologio

MARTINA D. GIOVANNI, dott. in Teol., Insegnante elementare, morto in Torino il 17 giugno 1940. Anni 58.

MATTALIA D. FIRMINO, cappellano Borgata Trepellice, Vigone, ivi morto il 25 giugno 1940. Anni 50.

BURZIO D. VINCENZO, cav. Cor. d'Italia, Pievano di Nichelino. Morto a Torino il 29 giugno 1940. Anni 57.

UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO

Avviso importante

Durante il prossimo mese di Agosto a causa di particolari esigenze del momento l'Ufficio Amministrativo sarà aperto solo nei giorni di Martedì e Mercoledì. Anche di Mercoledì però potrebbe eventualmente restare chiuso, qualora per ragioni inerenti all'Ufficio (consegna o riconsegna di Benefici, ecc.) il Segretario fosse costretto ad assentarsi.

Si faccia quindi piuttosto assegnamento sul Martedì, in cui l'Ufficio sarà sempre aperto.

•••

Corrispondenza con la Curia

Si ripete ancora una volta l'invito di indirizzare la corrispondenza impersonalmente a Mons. Vicario, alla Cancelleria, ecc., perché in caso di assenza del destinatario non abbia a subire gravi ritardi.

ASSEGNAZIONE CARBONE

ad Ospedali, Enti Pubblici, Convitti, Conventi, ecc.

Il Consiglio Provinciale delle Corporazioni comunica alla Curia Arcivescovile in data 12 luglio c. a. le seguenti norme:

« A seguito di analoghe disposizioni del Ministero delle Corporazioni si precisa che d'ora innanzi le richieste tendenti ad ottenere assegnazioni di fossile estero, nazionale (Arsa e Sulcis) e carbone coke per Ospedali, Enti Pubblici, Scuole, Convitti, Conventi, Istituti, ecc., dovranno pervenire al Ministero delle Corporazioni tramite gli Uffici Provinciali delle Corporazioni, corredate di tutti quei dati e documenti atti a stabilire il reale fabbisogno di combustibile, in rapporto alle esigenze dei richiedenti ed al periodo entro il quale deve essere consegnato il carbone.

A maggior chiarimento si precisa che le domande dovranno essere presentate in carta bollata da L. 6 e dovranno contenere i seguenti dati:

- a) quantità e qualità di combustibile consumato durante l'anno 1939;
- b) uso a cui viene destinato il combustibile richiesto (qualora il combustibile richiesto sia destinato a più usi, occorre precisare per ciascun uso il quantitativo necessario).
- c) se il consumo o i consumi hanno carattere continuativo o si effettuano in determinati periodi dell'anno, ed in quali.

I dati suddetti dovranno essere riportati, in duplice copia, sugli appositi moduli da allegare alle domande di assegnazione. I moduli stessi potranno essere ritirati presso questo Consiglio.

Vi preghiamo di voler portare quanto sopra a conoscenza degli interessati ».



AZIONE CATTOLICA

CENTRO DIOCESANO GIOVENTU' MASCHILE DI A. C. — Nei giorni 14-18 agosto si terranno nel Castello di Montaldo le ormai tradizionali giornate di studio e preghiera per i Dirigenti di Associazione. La prima giornata è consacrata al ritiro. Nelle seguenti giornate sarà studiato il tema della sesta Campagna: « La S. Messa » e nel pomeriggio si rivedranno temi organizzativi.

Ogni Assistente prosciuga di preparare ed inviare il Presidente o un qualche buon dirigente.

NELLE ASSOCIAZIONI come attività principale si attenda all'assistenza spirituale dei Soci fuori sede. Appropriato programma è apparso su « Irradiare ». Come tema delle adunanze in questo periodo estivo è stato fissato l'Enciclica: « Summi Pontificatus ». Per maggiormente invogliare a questo studio, il Centro Diocesano ha indetto il concorso « Pio XII » con premi (Cfr. « Irradiare »).

— A fine settembre e precisamente 25-27 a Chieri, Villa Luigina, si terrà la seconda « Tre giorni » per Assistenti. Nei prossimi numeri si pubblicherà il programma.

ESERCIZI SPIRITUALI NEL FERRAGOSTO. — Un turno è organizzato nella Casa della « Pace » in Chieri dalla sera del 10 agosto alla sera del 13. —

Inviare subito prenotazioni all'Assistente Diocesano.

L'applicazione dell'imposta sulla Entrata ed il Clero

Dall'« *Amico del Clero* », l'ottimo consigliere dei Parroci e che dovrebbe essere letto anche dai Vice Curati, che vogliano tenersi pronti all'amministrazione di un beneficio, riferiamo queste interessantissime note:

« Come già scrivemmo nel nostro numero di Marzo, una visita fatta agli ultimi di febbraio dal nostro Vicepresidente al Ministero delle Finanze a cui era stata presentata per lettera da parte della Federazione una esposizione esatta del significato che hanno le elemosine delle Messe e i così detti incerti per battesimi e per matrimoni, portò a una dichiarazione verbale da parte di chi era al caso di giudicare, per la quale nè le elemosine delle Messe nè gli incerti per l'amministrazione dei Sacramenti poteva importare l'applicazione della nuova imposta sull'entrata ai Sacerdoti.

Se non che il 9 marzo — forse anche in conseguenza di certe imprudenti pubblicazioni — ricevemmo dal Ministero per il tramite dell'Intendenza di Finanza di Siena, questa lettera:

Prot. 2710 - Rip. 2

Siena, li 9 Marzo 1940-XVIII.

In merito al quesito proposto da codesta Federazione, la Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte sugli affari con dispaccio 8 corr. marzo N. 90449 comunica quanto segue:

L'art. 1 lett. c) del R. D. L. 9 gennaio 1940, N. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, stabilisce che non costituiscono entrata imponibile le *oblazioni* fatte ad enti od istituti aventi scopi religiosi, e cioè le offerte spontanee fatte ai detti enti ed istituti, ivi comprese le comuni offerte per Messe dette.

Ciò posto, stante il carattere tassativo della disposizione, debbono essere considerate entrate imponibili tutte le somme, diverse dalle oblazioni di cui sopra, percepite in dipendenza di prestazioni relative al servizio religioso, per sepolture, uffici funebri, messe cantate, matrimoni, battesimi, ecc. L'imposta in tali casi dev'essere corrisposta mediante apposizione delle prescritte marche su appositi documenti da rilasciarsi di volta in volta in doppio esemplare a cura dell'Ente o persona fisica che consegue l'entrata con diritto di rivalsa verso l'altra parte.

Pregasi attenersi a tali norme.

L'Intendente di Finanza.

Tali norme — che contraddicevano in sostanza a quanto verbalmente era stato assicurato — avrebbero portato nell'amministrazione di quei due Sacramenti inconvenienti e sconvenienze, che risaltano agli occhi di tutti. Come era possibile che, dopo l'amministrazione di un matrimonio per es., si dovesse vedere quello che gli sposi o chi per loro potevano mettere in mano del Sacerdote, per stabilire qual genere di bollo si dovesse applicare, e fare attendere il conto per la consegna della relativa marchetta? Lo stesso dicasi per i Battesimi.

D'altronde se si esentavano, giustamente, le *elemosine* delle Messe, perché non esentare anche le elemosine, le offerte per i Battesimi e per Matrimoni vere e proprie oblazioni, in quanto che nessun Sacerdote potrebbe rifiutarsi a tali amministrazioni, *anche se i fedeli non danno nulla*, neppure un grazie? Come dunque non far rientrare queste offerte in quelle contemplate dall'art. 1, lettera *c*) del R. D. L. 9 gennaio 1940? — In qual modo poi usare il suggerito diritto di rivalsa?

Facemmo immediatamente con nostra lettera dell'11 marzo rilevare al Ministero questa sconvenienza e una tale incongruenza; e benevolmente il Ministero accolse il nostro nuovo esposto, al quale rispose, sempre per mezzo della Intendenza di Finanza di Siena, con la lettera che segue:

Prot. N. 3855

Siena, li 11 Aprile 1940-XVIII.

Riesaminata la quistione concernente l'applicazione della imposta sull'entrata alle prestazioni relative al servizio religioso, dichiarasi, con riferimento alla Ministeriale 90449 in data 8 marzo c. a. quanto segue:

« Con la citata Ministeriale si è inteso stabilire che costituiscono entrata imponibile, tutte le somme, *diverse dalle oblazioni*, percepite in dipendenza di prestazioni relative al servizio religioso, per sepolture, matrimoni, battesimi, ecc.

E' chiaro quindi che, ove per le citate prestazioni non sia dovuto un vero e proprio corrispettivo, ma siano soltanto fatte delle offerte manuali, a puro titolo di erogazione volontaria, in denaro o in materia, nessuna imposta è dovuta, rientrando in tal caso nel concetto generico delle oblazioni esentate a norma dell'art. 1 lett. *c*) del R. D. L. 9 gennaio 1940 N. 2.

In altri termini l'imposta si presenta dovuta soltanto nei casi in cui per la prestazione di un determinato servizio religioso viene richiesto ai fedeli un corrispettivo.

L'Intendente di Finanza.

Così il Clero è liberato da un grosso incubo e da enormi seccature.

Alcune Curie poi ci avevano richiesto se i certificati da esse emessi fossero soggetti alla applicazione della imposta. Dal canto nostro noi volevamo sapere se i conti e le note di quella eventuale parte di diaria che per i ricoverati al Sanatorio le Curie fossero state costrette a pagare alla nostra Amministrazione, fossero soggette alla imposta sull'entrata.

Un nuovo Memoriale al Ministero ha portato alla delucidazione pervenutaci dal Ministero con la seguente comunicazione:

Prot. N. 3855

Siena, li 11 Aprile 1940-XVIII.

In relazione ai quesiti proposti con l'unità istanza il Ministero con nota 8-4-1940 N. 91143 Div. 1.a B dichiara quanto segue:

1) Le curie vescovili sono da annoverarsi fra gli Enti pubblici di cui all'art. 1 lett. *c*) del R. D. L. 9 gennaio 1940 N. 2, e pertanto le oblazioni da esse versate al Sanatorio per i Sacerdoti e i Chierici tubercolotici in Arco non danno luogo ad entrata imponibile a norma delle disposizioni innanzi citate.

2) I diritti per certificati di battesimo, di cresima e di concessioni varie rilasciati dalle Curie vescovili, non danno luogo ad entrate imponibili, così come per tutti i diritti di segreteria in genere per i quali il Ministero ha già ammessa l'esenzione del tributo in esame.

L'Intendente di Finanza.



Osservazioni sul libro I° del Codice Civile

Sotto questa rubrica si contengono alcune osservazioni sulle più rilevanti innovazioni portate dal nuovo Codice a quello del 1865, sicché alla stregua delle stesse, chi sia già a conoscenza della legislazione abrogata, si trovi in condizione di esser a conoscenza di quella vigente.

Per maggior facilità di esposizione seguirò, titolo per titolo, il primo libro del nuovo Codice, il quale tratta delle PERSONE.

Sarà opportuno fissare avanti ogni cosa l'attenzione su due innovazioni di carattere generale e precisamente:

1) mentre, in materia di applicazione delle leggi eccezionali, il codice del 1865 all'art. 3 delle disposizioni preliminari, stabiliva: «Le leggi penali e quelle che restringono *il libero esercizio dei diritti* o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi non si estendono oltre i casi ed i tempi in esse espresi», l'art. 4 delle disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale del nuovo codice stabilisce: «Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati». Nel nuovo testo si è quindi tolto l'inciso: «e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti».

Ho citato questa innovazione, più che per il suo valore e la sua importanza concreta, per lo spirito e le idee delle quali è l'espressione. Leggasi a tal uopo la motivazione che la Commissione Parlamentare ha addotto a giustificazione di tale innovazione e di tale soppressione:

«...non si può oggi parlare di leggi che restringono l'esercizio dei diritti, per il mutato concetto del diritto subbiettivo, non potendosi oggi ammettere diritti individuali che hanno per soggetto l'individuo indipendentemente dalla sua qualità di membro della consociazione statale e indipendentemente dal riconoscimento di tali diritti da parte dello Stato. Non si può pertanto restringere un diritto che non esiste, si può solo determinare il contenuto obbligatorio della legge in guisa che l'applicazione non si estenda oltre il caso preveduto».

Si tratta proprio di un nuovo orientamento, anzi di una nuova concezione, in materia dei rapporti tra Individuo e Stato.

2) Mentre il codice abrogato all'art. 3 ammetteva lo straniero a godere i diritti civili attribuiti al cittadino, l'art. 6 del nuovo codice, delle disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, accorda allo straniero una tale ammissione, purchè identico trattamento faccia la legge dello straniero al cittadino.

Ciò premesso ed osservato, passiamo senz'altro all'esame dei singoli titoli.

Titolo I. - DELLE PERSONE FISICHE

a) Mentre il codice del 1865 per il riconoscimento della capacità giuridica nell'uomo richiedeva il requisito oltre che della nascita, della vitalità (arg. dagli art. 724-764-1053), il nuovo codice ritorna al diritto romano il quale per l'esistenza della persona fisica non richiedeva l'elemento della vitalità, apparso nei codici moderni in dipendenza delle leggi barbariche, e riconosce nell'uomo la capacità giuridica dal momento che egli nasce vivo senza distinguere se egli sia nato vitale o no (art. 1).

b) Contrariamente all'art. 1 dell'abrogata legislazione riflettente l'art. 24 dello Statuto, il nuovo Codice all'art. 1 introduce l'appartenenza a determinate razze quale causa di limitazione della capacità giuridica, richiamandosi a leggi speciali in proposito emanate (R. D. L. 17-11-1938 n. 1728 - R. D. L. 9-2-1939 n. 126).

c) In considerazione dello sviluppo della legislazione sociale, soprattutto in materia di lavoro, il nuovo codice all'art. 3 riconosce al minore che abbia compiuto gli anni 18 la capacità di prestare il proprio lavoro, stipular i relativi contratti nonché esercitarne i diritti e le azioni stando in giudizio. Vale la pena riportare la illustrazione che di tale innovazione ha dato il Guardasigilli nella sua relazione al Re:

« ho posta, conformemente alla proposta della Commissione Parlamentare, « la nuova norma dell'art. 3 che riconosce una capacità professionale al minore « pervenuto all'età di diciotto anni. Si attua così una giusta differenziazione fra « coloro che, pur avendo compiuto l'età di diciotto anni, non pongono in essere « alcuna attività professionale e permangono sotto la vigilanza di chi esercita la « patria potestà o la tutela e coloro che, esercitando invece un'attività lavorativa, « dimostrano di aver raggiunto un grado di maturità psichica meritevole di par- « ticolare considerazione. La norma costituisce l'applicazione di un principio « squisitamente politico e risponde alle precise direttive del Regime Fascista, il « quale intende valorizzare chiunque esplichi un'attività lavorativa e apporti un « utile contributo al processo produttivo della Nazione ».

Titolo II. - DELLE PERSONE GIURIDICHE

Le nuove disposizioni (art. 11-44), differentemente dal codice del 1865, danno un'organica regolarizzazione di questo importante istituto.

Degno di esser sottolineato è l'art. 31 che impone l'obbligo della registrazione di tutte le persone giuridiche nel registro appositamente tenuto nella Cancelleria del Tribunale di ogni Capoluogo di Provincia, sancendo una penalità sino a lire 2.000 a carico degli amministratori e liquidatori negligenti (art. 33 R. D. L. 24-4-1939 n. 640): La registrazione delle persone giuridiche di nuova costituzione deve farsi nel termine di giorni 15; la registrazione delle persone giuridiche già costituite e riconosciute al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (1-7-1939) doveva farsi entro il 31-6-1940.

Si segnala alla attenzione del lettore il secondo comma dell'art. 12 del seguente tenore:

« Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito « della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con « loro decreto ».

Di particolare rilievo sono le norme del nuovo Codice riguardanti le associazioni di fatto, vale a dire le associazioni sprovviste di personalità giuridica e dei comitati. Per l'articolo 34:

« L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati ».

« Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione ».

Vale la pena riprodurre integralmente le norme che disciplinano i comitati, le quali costituiscono una delle note più originali anche rispetto alle legislazioni straniere più recenti le quali generalmente non si occupano della materia o non recano che qualche ed inadeguata disposizione.

a. 37. - « I comitati di soccorso o di beneficenza ed i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili, sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto sia stabilito nelle leggi speciali.

a. 38. - « Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato.

a. 39. - « Qualora il comitato non abbia ottenuto personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le obbligazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

a. 40. - « Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o raggiunto lo scopo si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilirà la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata dall'atto costitutivo ».

Titolo IV. - DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Portate alcune modificazioni all'istituto dell'assenza, il nuovo codice ha introdotto l'istituto della morte presunta, il quale merita particolare rilievo attesa la novità dell'istituto almeno nella nostra legislazione.

Passati dieci anni dal giorno al quale risale l'ultima notizia dell'assente, dal Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero, o di qualcuno degli interessati a mente dell'art. 47, l'assente può essere dichiarato presunto morto dal giorno cui risale l'ultima notizia (art. 55).

Oltre che nel caso testé enunciato, la morte presunta può esser pronunciata:

1) quando alcuno sia scomparso in qualche spedizione bellica, qualora siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità senza che si abbiano avute notizie di lui.

2) quando alcuno è stato fatto prigioniero del nemico, qualora siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui cessarono le ostilità senza che si siano avute notizie di lui.

3) quando alcuno è scomparso per infortunio e non si hanno più notizie di lui dopo due anni dall'infortunio (art. 57).

Oltre le conseguenze di carattere patrimoniale, quali l'apertura della successione, la dichiarazione di morte presunta importa lo scioglimento del matrimonio. Il coniuge perciò di chi è stato dichiarato morto presunto può contrarre nuovo matrimonio (art. 63), matrimonio però che cade nel nulla ove il coniuge presunto morto ritorni (art. 66) e ciò in ossequio al principio dell'indissolubilità. La nullità del secondo matrimonio non può però esser pronunciata nel caso in cui si accerti la morte del coniuge presunto morto, anche se deceduto in epoca posteriore alla celebrazione del secondo matrimonio.

Fra le innovazioni portate all'istituto della assenza merita rilievo la distinzione che fa il nuovo codice tra assenza volontaria ed ingiustificata ed assenza involontaria e giustificata. Mentre infatti l'assente involontario o giustificato, al suo ritorno, ha diritto alla restituzione del terzo delle rendite riservategli a sensi dell'art. 50 (1) l'assente volontario od ingiustificato perde un tale diritto.

« In ordine al trattamento dell'assente che ritorna la Commissione ha, con « molta opportunità, considerato che, nell'ordine giuridico instaurato dal Fascismo, deve esser riguardato con disfavore il comportamento di colui che senza « giustificato motivo scompare, lasciando i propri beni in stato di abbandono « con pregiudizio degli interessi generali della produzione » e ciò in conformità alla nuova concezione della proprietà alla quale si attribuisce una prevalente funzione sociale (2): « è stato perciò proposto di distinguere tra assenza giustificata « ed assenza ingiustificata, per farne discendere la perdita dei diritti alla restituzione delle rendite riservate per l'assente ingiustificato che ritorni nel periodo « dell'immissione nel possesso temporaneo. »

« Non ho esitato ad accogliere l'innovazione, perchè sussiste una adeguata « proporzione tra la perdita delle rendite, costituenti il risultato economico dell'amministrazione, e la violazione del dovere di esercitare il diritto di proprietà nell'interesse generale, onde appare giusto che le rendite siano integralmente attribuite a coloro che hanno avuto l'onere dell'amministrazione anzichè « all'assente che, senza giustificato motivo, si è disinteressato di ogni attività produttiva » (Rel. al Re).

Titolo V. - DELLA PARENTELA E DELLA AFFINITÀ

L'unica innovazione degna di rilievo è la delimitazione del vincolo di parentela, per ogni effetto di legge, dal 10º grado, come stabilisce il codice del 1865, al 6º grado (art. 75). Già in tal senso aveva disposto l'art. 2 del D. Luogotenenziale 16-11-1916 n. 1686 limitatamente alle successioni.

(Continua).

(1) Art. 50 - « Gli ascendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri debbono riservare « all'assente il terzo delle rendite ».

(2) « Ho considerato che, se è vero che nella nuova concezione, la proprietà deve essere tutelata solo in quanto il diritto sia esercitato nell'interesse della comunità... « etc. » (Rel. al Re n. 63).

Diario di S. Em. il Sig. Cardinale Arcivescovo

DOMENICA 16 GIUGNO. — Tiene le Ordinazioni Generali in Cattedrale.

Riceve la visita di omaggio dell'Ecc. Mons. Giuseppe Beltrami, Nunzio Apostolico nelle Americhe.

MARTEDÌ 18. — Si reca al Monastero della Visitazione.

GIOVEDÌ 20. — In occasione della festa della Consolata celebra Messa nel Santuario ed alla sera vi ritorna per impartire la pontificale Benedizione Eucaristica. Date le condizioni eccezionali di guerra non si fa la Processione.

VENERDÌ 21. — Alle ore 8 nella Cappella dell'Istituto Internazionale dei Salesiani alla Crocetta promuove alcuni Chierici alla Prima Tonsura e ai due primi Ordini Minori.

Nel pomeriggio si reca al Sanatorio di S. Luigi in occasione della festa patronale, per tenere il panegirico del Santo ed impartire la solenne Benedizione Eucaristica.

DOMENICA 23. — Tiene le Ordinazioni Generali al Santuario di Maria Ausiliatrice con 85 Prime Messe. Ritornato in Arcivescovado riceve i Presidenti della Gioventù Maschile di A. C. radunati presso la sede del Consiglio Diocesano in seduta annuale.

Alla sera si reca al Santuario della Consolata per impartire la pontificale Benedizione col SS. in occasione delle festa del B. Cafasso.

LUNEDÌ 24. — Tiene solenne Pontificale in Cattedrale per la festa di S. Giovanni. Al termine del Pontificale porta in processione le Reliquie del Santo nell'interno della Chiesa. Nel pomeriggio vi ritorna per la pontificale Benedizione Eucaristica.

VENERDÌ 28. — Saputo che il Teol. Cav. Vincenzo Burzio, Parroco di Nichelino, si trova all'Ospedale Mauriziano per subire un'operazione chirurgica, si reca a confortarlo con una sua paterna benedizione.

SABATO 29. — Tiene le Ordinazioni Generali in Cattedrale.

Alle 18 ritorna in Cattedrale per prendere parte alla solenne Ora di Adorazione indetta dal Consiglio Diocesano della Gioventù Maschile di A. C. per la festa del Papa. Termina impartendo pontificalmente la Benedizione col Santissimo.

DOMENICA 30. — Si reca a Cambiano per amministrare le Cresime.

LUNEDÌ 1º LUGLIO. — Riceve in visita di omaggio il Sig. Generale De Perfecti-Ricasoli Comm. Leopoldo, Comandante il Presidio Militare.

MARTEDÌ 2. — Alle ore 19 si reca alla Crocetta per consegnare al Parroco Teologo Giuseppe Angrisani la Bolla Pontificia con cui viene nominato Vescovo di Casale Monferrato.

MERCOLEDÌ 3. — Alle ore 15 presiede l'adunanza del Consiglio Amministrativo Diocesano.

SABATO 6. — Presiede la seduta per la chiusura del Processo Rogatorio nella causa del Capitano Santo Guido Negri.

LUNEDÌ 8. — Nel pomeriggio presiede l'adunanza del Consiglio dell'O. P. San Massimo per le Missioni Diocesane.

MARTEDÌ 9. — Saputo che il Rev. Teol. Cesare Borgarello, Parroco di Sala di Giaveno, trovasi all'Ospedale Martini per una subita operazione, si reca a fargli visita. Passa poi all'Ospedale Mauriziano per far visita al Parroco di Benavigienna in Diocesi di Mondovì e per confortare con la sua presenza e con la sua pastorale benedizione i Soldati del fronte occidentale che trovansi feriti.

GIOVEDÌ 11. — Riceve la visita dell'Ecc. Mons. Umberto Rossi, Vescovo di Asti.

Riceve la visita di omaggio dell'Ing. Cav. Console Giovanni Bessanesi, Comandante la 1^a Legione Confinaria CC. NN. « Monte Viso ».

VENERDÌ 12. — Accompagnato dal Gr. Uff. Ing. Alessandro Villa, dal Can. Rossi Rettore Maggiore del Seminario e da Don Strina si reca al Seminario di Rivoli per un sopralluogo.

CORSI DI ESERCIZI SPIRITUALI PER IL CLERO nella Casa della Missione "La Pace", di Chieri

Nella Casa della Missione « La Pace » di Chieri si terranno i seguenti corsi di Esercizi Spirituali:

1^o Corso: dalla sera del 25 al mattino del 31 agosto.

2^o Corso: dalla sera del 22 al mattino del 28 settembre.

3^o Corso: dalla sera del 13 al mattino del 19 ottobre.

4^o Corso: dalla sera del 10 al mattino del 16 novembre.

La Casa è sempre aperta a chi desidera fare gli Esercizi Spirituali in privato.

Per le iscrizioni rivolgersi al Rev. Superiore della Missione - Casa della Pace - Chieri (Torino).

BOLLETTINO DEMOGRAFICO - PROVINCIA DI TORINO

Mese di Aprile 1940 — Nati 1574 — Morti 1629 — Diminuzione popolazione 55

Mese di Maggio 1940 — Nati 1509 — Morti 1307 — Aumento popolazione 202

BIBLIOGRAFIA

Sac. GIUSEPPE ROSSI, Segretario della S. Penitenzieria Apostolica. - **La celebrazione del Matrimonio in Italia dopo il Concordato.** Breve studio ad uso del Clero e degli Ufficiali di Stato Civile. In 8, pag. 280 — L. 12 - franco L. 12,50.

Il presente volume non è un trattato di diritto matrimoniale, ma piuttosto un manuale che espone, ad uso del clero e degli Ufficiali dello Stato civile i principi e le norme che regolano la celebrazione del matrimonio in Italia dopo il Concordato. Accanto alla relativa dottrina della Chiesa sul matrimonio, è esposta la legislazione dello Stato Italiano vigente dopo il Concordato sulla base dei documenti pubblicati da ambe le parti; sono rilevati i punti di contatto e le divergenze; sono prospettati i vari casi, in cui possono sorgere delle difficoltà ed è indicata la via per risolverle; sono riportati anche i formulari da adottarsi negli uffici per la compilazione degli atti.

COELHO (P. Antonio O.S.B.), Censore On. dell'Accademia di Liturgia di Roma). - **CORSO DI LITURGIA ROMANA.** Traduzione autorizzata per il Sac. Ferdinando Maberini. - Vol. IV « Liturgia Laudativa ». In 8, 1937, pag. 226 — Casa Ed. Marietti, Torino — L. 10.

Questo corso distribuito in cinque volumi, di cui il primo, il secondo ed ora il quarto sono di già pubblicati, è destinato allo studio della Liturgia in genere, *Liturgia fondamentale, Messale, Breviario e Rituale*, ecc.

Il suo pregio speciale sta nel metodo scientifico, onde il dotto Autore non si accontenta dell'interpretazione ed applicazione delle rubriche, ma ne svolge la storia ed il contenuto dogmatico, guidando, per una parte, allo studio dei riti in se stessi e nelle cause storiche e simboliche che li motivarono, e per altra parte alla maggiore comprensione e partecipazione dei fedeli alla Liturgia.

Questo volume è diviso in tre parti. Nella prima *Nozioni preliminari* viene considerata la lode divina, la formazione dell'Ufficio, il Breviario, l'Anno ecclesiastico e il Calendario; nella seconda parte *Rubriche* viene trattata la diversità di Uffici e l'occorrenza di essi, la composizione dell'Ufficio notturno e diurno, la concorrenza degli uffici e Commemorazioni. Nella terza parte vengono esposte le Cerimonie del Coro, del Celebrante, degli Assistenti, dei Pivialisti, dei Cantori, del Cerimoniere, del Turiferario e

degli Accoliti e in ultimo gli Uffici Pontifici.

Quest'opera è in modo speciale questo volume è utilissimo non solo ai seminaristi per lo studio ed al Clero per la predicazione, ma altresì ai fedeli per la solida cultura e pietà religiosa.

FARNETI (Dott. Luigi). - **Breviario Ecclesiastico Giuridico** con norme indispensabili di Diritto Civile, Amministrativo, Commerciale, Penale e Finanziario. Legislazione, Bibliografia, Dottrina, Giurisprudenza. In 8 gr., 1935, pag. VIII-976 - Casa Ed. Marietti, Torino — L. 42.

La nostra letteratura ecclesiastica non ha dato, sino ad oggi, un vero e completo contributo sistematico, teorico e pratico ad un tempo, per diffondere e rendere facile il diritto ecclesiastico, tanto sotto il punto dei principi quanto per ciò che si riferisce alle innumerevoli controversie della dottrina e giurisprudenza più recenti.

L'egregio Autore, già noto ai cultori delle discipline giuridiche per altre pregevoli pubblicazioni, con il suo *Breviario* ha compilato, in un grosso volume condotto con metodo e rigore di studioso, un lavoro sulla non facile e complicata materia ecclesiastica per tutti i necessari richiami che, dopo i patti lateranensi, si sono fatti al diritto civile, amministrativo, commerciale e penale nonché alla importante branca del diritto finanziario in tema di registro, bollo, ipoteche, concessioni governative ecc., da costituire una GUIDA sintetica, chiara sicura ed esauriente da essere di grande utilità pratica per tutto il clero.

Il lavoro del Dott. Farneti che è di facile consultazione in quanto ogni voce presa in esame è posta per ordine alfabetico con richiamo di legislazione e bibliografia e con una Appendice in cui per ordine cronologico, sono raccolte tutte le disposizioni legislative e le circolari che, dal 1929, si sono pubblicate a tutto oggi, verrà a costituire l'indispensabile *Vade mecum* dell'ecclesiastico che, senza perdere tempo prezioso in lunghe consultazioni e senza incontrare spese non indifferenti nell'acquisto di libri, trattati, riviste, monografie e leggi, troverà in esso, caso per caso, quanto direttamente interessa.

In vendita presso la Libreria Cattolica Arcivescovile - Corso Oporto 11 bis - Torino.